

SENT  
5581  
/ 2011



TRIBUNALE DI ROMA  
REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del popolo Italiano

Il Giudice del Lavoro, dr. , nella causa n° 26599/2010  
vertente tra:

elettivamente domiciliato in Roma, via Val Varaita n. 8, presso lo studio dell'avv. Dalila Loiacono, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

RICORRENTE-OPPONENTE

CONTRO

EQUITALIA GERIT S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t. – contumace;

RESISTENTE

E CONTRO

INPS. in persona del suo legale rappresentante p.t.,  
rappresentato e difeso in forza di procura generale indicata in atti, dall'avv. Angelo Bellaroba, ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale della propria sede in Roma, Via Amba Aradam n. 5;

Il giorno 28 marzo 2011 ha emesso il seguente dispositivo:

- annulla il sollecito di pagamento n. 09720099079908012000 con riferimento all'importo di € 405,10;
- non luogo a provvedere sulle spese di lite tra l'opponente e l'Inps;
- condanna l'Equitalia Gerit al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida in € 574,00, di cui € 310,00 per onorari.

Roma, 28.3.2011

Il Giudice  


## CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con ricorso depositato in data 3 agosto 2010  conveniva in giudizio l'Inps e la "Equitalia Gerit s.p.a.", proponendo opposizione avverso la intimazione di pagamento n. 09720099079908012000 - per l'importo di € 670,10 - relativa a "somme aggiuntive per tardivo versamento ivs relative agli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005"; concludeva, previa illustrazione di articolati motivi, per l'annullamento dell'atto impugnato ovvero per la declaratoria di intervenuta prescrizione del credito azionato. Con vittoria di spese.

L'Inps (diversamente da Equitalia, rimasta contumace) si costituiva in giudizio chiedendo rigettarsi l'opposizione e la causa, all'odierna udienza, è stata discussa e decisa con la presente contestuale sentenza.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rilevato che l'impugnazione deve ritenersi riferita al solo importo di € 405,10, l'unico concernente i contributi, essendo il resto imputato a violazioni del codice della strada (per le quali difettano doglianze e non vi sarebbe peraltro la competenza di questo giudice).

L'opponente eccepisce la prescrizione quinquennale, asseritamente mai interrotta prima del 20.7.2010 (data di notifica dell'intimazione); senonché l'Inps ha prodotto (in copia, ma non sono state mosse contestazioni al riguardo) atto interruttivo del 30.10.2006 (i.e.: notifica del verbale ispettivo), del 12.2.2007 (i.e.: atto di impegno per il pagamento dilazionato), del 23.5.2008 (i.e.: revoca richiesta di rateazione amministrativa con avviso di costituzione di ruolo coattivo per l'importo pari al debito contributivo).

L'opponente eccepisce, ancora, la mancata notifica della cartella (della quale si chiede nel corpo del ricorso la nullità perché non preceduta dall'avviso bonario: tuttavia tale avviso non è, nel settore in questione, necessario, per difetto di disposizione normativa specifica che lo disponga).


Sotto tale profilo l'opposizione è fondata, giacché non è stata fornita prova della avvenuta predetta notifica; onde il sollecito di pagamento va annullato.

Non luogo a provvedere sulle spese di lite tra l'opponente e l'Inps, estraneo alla fase di notifica della cartella e del sollecito di pagamento.

Le spese di lite tra l'opponente ed Equitalia, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico di quest'ultima.

Roma, 28.3.2011

Il Giudice



IL CANCELLIERE C I  
Paola Zammarioni  


TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE LAVORO  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma, il 28 MAR 2011  
IL CANCELLIERE C I  
Paola Zammarioni  
